



# COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA  
Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza

**RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL DLGS N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E DELL'ISTITUZIONE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA. CODICE CIG Z4E2273484.**

## CAPITOLATO D'ONERI

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

1. Oggetto del presente capitolato è il servizio di riparazione e manutenzione pneumatici degli automezzi del Comune di Vicenza e dell'Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana.
2. La Ditta appaltatrice dovrà fornire le seguenti prestazioni:
  - servizio di cambio gomme stagionale con bilancia tura,
  - Riparazione foratura gomme;
  - Inversione pneumatici con equilibratura e convergenza per assetto pneumatici;
  - Fornitura e montaggio di pneumatici nuovi normali e termici per autovetture e furgoni;
3. Il Contratto che regola i servizi del presente foglio condizioni si intende aperto in quanto non è possibile prevedere con esattezza il numero degli interventi e delle forniture che si andranno a commissionare durante l'intero periodo.
4. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente i servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine del servizio, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo indicato.
5. I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara costituiranno i prezzi contrattuali e il corrispettivo dell'appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e delle quantità che saranno effettivamente fornite, fino al raggiungimento dell'importo complessivo del contratto.
6. Le quantità indicate nel modulo di offerta sono valide solo ai fini della comparazione delle offerte. Nulla potrà pretendere l'Aggiudicatario per importi o quantità inferiori o diversamente distribuite fra le varie tipologie che dovessero essere richieste.
7. Gli interventi di fornitura e riparazione pneumatici potranno essere richiesti sugli automezzi comunali e della Biblioteca Civica Bertoliana come da elenco dei mezzi allegato alla lettera di invito alla gara. Nel corso del periodo di riferimento il numero dei mezzi potrà variare per nuove acquisizioni o dismissioni, senza variazione delle condizioni generali di affidamento.
8. Gli interventi dovranno essere garantiti per tutti i giorni feriali con disponibilità di personale specializzato e di adeguate strutture ed attrezzature.

### **ART. 2 – VALIDITA' DELL'APPALTO**

1. Il contratto stipulato con l'Ente comunale ha validità prevista di due anni decorrenti dalla data di stipula del contratto e si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.

Pagina 1 di 10



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

**PALAZZO TRISSINO BASTON** - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241

SEP\_M03 R\_00



## COMUNE DI VICENZA

2. I prezzi offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.

3. Non è consentito il tacito rinnovo del contratto. Non è ammessa la revisione prezzi. I prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

4. Se alla scadenza del termine di durata non è stato raggiunto l'importo contrattuale previsto è possibile, previo accordo scritto tra le parti, allungare la durata del contratto fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere prorogato con espresso provvedimento della stazione appaltante limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente del servizio. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.

### ART. 3 FORNITURA DI PNEUMATICI

1. La ditta aggiudicataria dovrà fornire le tipologie di pneumatici elencati nel modulo di offerta per tutta la durata del contratto.

2. Gli pneumatici dovranno essere esclusivamente delle marche indicate nel modulo di offerta. Ogni eccezione andrà adeguatamente giustificata e comunque concordata e approvata dal RUP.

3. I prezzi unitari offerti dovranno essere comprensivi di montaggio, convergenza, bilanciatura, sostituzione valvola e contributo per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU)

4. Gli pneumatici offerti devono assicurare la massima sicurezza di esercizio fino alla sostituzione, mantenendo ottime caratteristiche di funzionamento.

5. Gli pneumatici devono essere di prima scelta, omologati e conformi ai regolamenti e alle normative vigenti applicabili, muniti di marchio di omologazione europea "E".

6. Gli pneumatici dovranno recare l'etichettatura come previsto dal regolamento CE 1222/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali:

**CONSUMO CARBURANTE:** almeno i requisiti della **fascia D** (ammesse classificazioni A, B, C, D) per quanto riguarda i parametri di consumo di carburante, solo e unicamente per i pneumatici M+S e per i pneumatici estivi e termici di marca Barum / Fulda / Kleber è ammessa anche la fascia E

**ADERENZA SUL BAGNATO:** almeno i requisiti della **fascia C** (ammesse classificazioni A, B, C) per quanto riguarda i parametri di aderenza sul bagnato

**RUMOROSITA':** detta N la rumorosità esterna di rotolamento calcolato a norma del regolamento UN/ECE n. 117 e s.m.i. e LV il valore limite di cui all'allegato II, parte C, del regolamento CE n. 661/2009, deve essere  $N \leq LV$  (simbolo del megafono con max 2 barrette nere di rumorosità)



**DATA DI FABBRICAZIONE:** la data di fabbricazione dello pneumatico di cui alla marcatura secondo regolamento UNECE n. 54 non dovrà essere antecedente più di sei mesi rispetto alla data di effettiva consegna dello stesso.

7. Gli pneumatici dovranno altresì riportare sulla carcassa, a titolo indicativo ma non esaustivo, le seguenti indicazioni:





## COMUNE DI VICENZA

- Dimensioni
- Indice di carico
- Codice di velocità (lettera)
- Nome del produttore e modello;
- Settimana e anno di fabbricazione
- Pressione massima di gonfiaggio;
- Numero della omologazione;
- Matricola dello pneumatico

8. La fornitura di ogni tipologia di pneumatico dovrà essere accompagnata dall'attestato di garanzia del produttore.

9. Qualora sia accertato che le caratteristiche tecniche e funzionali degli pneumatici forniti non rispettano quelle previste nel presente capitolato, il fornitore si impegna alla sostituzione degli pneumatici forniti imperfetti senza alcun onere a carico della stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 commi 2 e 3.

10. Qualora a causa del prodotto fornito dovessero derivare danni ai veicoli, a beni o ai trasportati, la stazione appaltante potrà agire per il risarcimento del danno subito e per la risoluzione del contratto in danno al fornitore.

11. Il periodo di garanzia degli pneumatici forniti, di durata non inferiore a 60 mesi, decorre dalla data di consegna/montaggio.

### ART. 4 – MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi di manutenzione e riparazione o di fornitura di pneumatici saranno proposti dall'Ufficio Autoparco, previa valutazione tecnico-economica degli stessi, ed autorizzati dal Dirigente del Settore Prevenzione e Sicurezza o da un suo delegato, anche in termini di spesa presunta da sostenere.

2. La ditta aggiudicataria potrà dar corso alla fornitura e/o al servizio solamente dopo aver ricevuto il buono d'ordine vistato dal Dirigente o da un suo delegato

3. In casi di urgenza, l'Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi delle prestazioni di soggetti diversi, senza che la ditta aggiudicataria, possa vantare pretese o compensi di sorta.

4. L'importo dell'intervento sarà così calcolato:

- Per quanto riguarda la fornitura di pneumatici normali e termici, nuovi, la definizione del prezzo sarà sulla base del prezzo offerto, comprensivo di montaggio, convergenza, bilanciatura e sostituzione valvola e contributo per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU).
- Per quanto riguarda la manodopera per manutenzioni, sulla base della tariffa orarie offerta e del numero di ore stimate;
- Per quanto riguarda il cambio gomme, l'inversone dei pneumatici e la riparazione di forature di pneumatici, sulla base del prezzo offerto per singolo intervento.

### ART. 5 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1.-La ditta aggiudicataria si impegna ad espletare il servizio in modo ineccepibile con idoneo personale sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alla vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

2 -Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.





## COMUNE DI VICENZA

3 -La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone e/o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza dell'esecuzione del servizio.

4. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danno infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nel corso dell'esecuzione del servizio.

5.- L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore; l'appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

6- Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti l'esecuzione del servizio.

### ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DI FATTURAZIONE

1.-Prima dell'esecuzione dell'intervento di fornitura, manutenzione e/o riparazione la ditta aggiudicataria dovrà acquisire l' autorizzazione del Dirigente del Servizio Prevenzione e Sicurezza o di un suo delegato.

2. L'autorizzazione all'esecuzione di quanto preventivato avverrà tramite l'invio di apposito buono d'ordine all'impresa aggiudicataria o mediante la controfirma del preventivo.

3.- L'intervento di fornitura/riparazione dovrà essere effettuato entro cinque giorni lavorativi dall'invio del buono d'ordine o dalla consegna del veicolo presso l'officina.

4.- I lavori di riparazione pneumatici devono essere garantiti per almeno sei mesi. Il periodo di garanzia degli pneumatici forniti, di durata non inferiore a 60 mesi, decorre dalla data di consegna/montaggio.

Nel periodo di garanzia nulla è dovuto ove fosse necessario un nuovo intervento di tenore analogo.

5. La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, alla ricezione degli automezzi nei propri locali ed alla custodia degli stessi durante il periodo di permanenza necessario all'intervento manutentivo, avendo cura che non si arrechino danni agli stessi.

**La ditta aggiudicataria dovrà disporre di idonea officina dove ricevere i veicoli sui quali eseguire gli interventi situata a una distanza non superiore a 10 km dal magazzino comunale di Via Frescobaldi 21 – Vicenza. In alternativa la ditta aggiudicataria dovrà farsi carico del trasporto a propria cura e spese (comprese le spese di carburante) dei veicoli sui quali verranno richiesti gli interventi dal magazzino comunale di Via Frescobaldi 21 – Vicenza alla propria officina e della riconsegna nel termine stabilito al precedente comma 3.**

6. Le fatture dovranno essere descrittive dell'intervento effettuato, con analitica distinzione delle singole poste di spesa. Esse dovranno la misura e la tipologia di pneumatici forniti e il relativo prezzo (come da offerta il tempo impiegato per le manutenzioni e il costo orario della manodopera, per i cambi gomme e la riparazione della foratura dei pneumatici il prezzo per l'intervento, come da offerta. Dovranno inoltre riportare in maniera chiara e precisa la suddivisione della spesa tra i vari mezzi, con la precisa indicazione della targa del mezzo su cui è stato eseguito l'intervento.

7. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.

### ART. 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO





## COMUNE DI VICENZA

1. Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente, i seguenti obblighi ed oneri:

A. esser in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura di qualsiasi eventuale danno, anche di natura dolosa, che possa essere arrecato agli automezzi comunali all'interno dell'officina durante il periodo di manutenzione;

B. L'organizzazione del posto di lavoro con tutte le attrezzature necessarie, i macchinari ed il personale specializzato occorrente, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

3. Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità dei propri dipendenti addetti ai lavori, nonché a terzi, dispensando da qualsiasi responsabilità in merito l'Ente.

### ART. 8 – RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVE PENALITÀ'

1. Per ogni giorno di ritardo sui tempi di esecuzione del servizio di cui all'art. 6 del presente capitolato sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. La penale si innalza al 3 % (tre per cento) in misura giornaliera a partire dal quinto giorno di ritardo. Decorsi 10 giorni di ritardo, la stazione appaltante si riserva di annullare l'ordine e provvedere all'acquisto presso altra ditta addebitando al Fornitore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto da terzi, oltre alle penali predette.

2. Qualora non venga rispettata una delle specifiche di accettazione per la fornitura di pneumatici di cui all'art. 3 la consegna sarà respinta e il fornitore dovrà, entro due giorni lavorativi, provvedere alla sostituzione dei pneumatici respinti a propria cura e spese. Verranno inoltre applicate le penali di cui all'art. 8 comma 1 calcolando i giorni dal termine iniziale, ovvero considerando gli pneumatici non conformi come mai consegnati.

3. Qualora si verificassero nel corso dei controlli di accettazione più di tre consegna di pneumatici non conformi, sarà addebitata al fornitore, oltre alle penali di cui sopra, una penale pari a € 150,00 per ogni pneumatico non conforme, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

4. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

5. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile.

4. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

6. In ogni caso, l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Comune di Vicenza a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Comune per qualsiasi motivo.

### ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

\_\_\_\_\_

Pagina 5 di 10



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

**PALAZZO TRISSINO BASTON** - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241

SEP\_M03 R\_00



## COMUNE DI VICENZA

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano, condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

3. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'onori e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
  - qualora si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
  - qualora si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
  - applicazione di almeno tre penalità;
  - più di tre consegne di pneumatici non conformi a seguito delle verifiche di cui all'art. 3 comma 8;
  - per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
  - allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
  - allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
  - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
  - nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.
4. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

### Art. 10 PREZZI

1. I prezzi unitari offerti mediante compilazione del modulo di offerta in sede di gara costituiranno i prezzi contrattuali che si intendono onnicomprensivi e rimarranno fissi per qualsiasi quantitativo anche minimo. Essi s'intendono onnicomprensivi di tutte le attività e di tutte le spese, nessuna esclusa.

2. I prezzi offerti per la fornitura dei pneumatici sono comprensivi di montaggio, convergenza e bilancia tura, valvole comprese e del contributo per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU). Qualora fosse richiesta la fornitura di singoli pneumatici si applicherà il prezzo offerto per la fornitura del treno di pneumatici diviso quattro.

3. I prezzi indicati in offerta saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.





## COMUNE DI VICENZA

### **Art. 11 DETERMINAZIONE PREZZI PER PNEUMATICI NON COMPRESI NEL MODULO OFFERTA**

Nel caso in cui la stazione appaltante nel corso della durata del contratto avesse necessità di acquistare pneumatici non riportati nel Modulo offerta (in quanto allo stato attuale non previsti), potrà decidere se acquistarli dall'Aggiudicatario o da altro fornitore.

Nel caso in cui ritenesse di acquistarli dall'Aggiudicatario, il RUP provvederà a concordare nuovi prezzi con il Fornitore, prendendo a riferimento il listino prezzi ufficiale vigente (riservato ai rivenditori) degli pneumatici ed applicando allo stesso una percentuale di sconto analoga a quella degli pneumatici oggetto di gara. A tal fine è fatto obbligo all'Aggiudicatario di fornire il listino prezzi vigente riservato ai rivenditori.

I nuovi prezzi come sopra determinati dovranno essere approvati dal R.U.P.

### **ART. 12 – PAGAMENTI**

- 1.-Le fatture emesse a conclusione degli interventi, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.
2. Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1, commi 2009-20014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.
3. L'ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche e l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza, al quale l'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **OR7736**.
4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

### **ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 1.-L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **Z4E2273484**.

### **ART. 14 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP**

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio





## COMUNE DI VICENZA

economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.

3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

### ARTICOLO 15 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'oneri, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il d.lgs. n. 50/2016 – codice degli appalti e s.m.i.
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

2. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato: BENI/ veicoli e forniture per la mobilità – accessori, attrezzature e parti di ricambio per veicoli .

3. Le principali normative di riferimento sul tema specifico dello pneumatico sono:

- DM 82/2011 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso;
- Il regolamento (CE) 661/2009 concernente l'omologazione dei pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e di resistenza al rotolamento e la rumorosità di rotolamento che prevede l'abrogazione della direttiva 92/23/CEE a decorrere dal 01.11.2017;
- Il regolamento (UE) n. 458/2011 concernente i requisiti dell'omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio dei pneumatici e che attua il regolamento (UE) n. 661/2009;
- Il regolamento (CE) n. 1222/2009 sulla etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante ed altri parametri fondamentali;
- Il regolamento UNECE 54 valido per gli pneumatici dei veicoli industriali;
- Il regolamento UNECE 117 valido per le emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici;
- NCds Appendice VIII – art. 237 Prescrizioni tecniche di cui al punto 1.a Fissa il limite del battistrada degli pneumatici;
- Norme UNI 9949 – veicoli stradali – terminologia relativa agli pneumatici.

### ARTICOLO 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Pagina 8 di 10



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

**PALAZZO TRISSINO BASTON** - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241

SEP\_M03 R\_00



## COMUNE DI VICENZA

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>

e

<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>

### ARTICOLO 17 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

### ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine ai servizi oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

### ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

Pagina 9 di 10



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

PALAZZO TRISSINO BASTON - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241

SEP\_M03 R\_00



## COMUNE DI VICENZA

1. Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.
2. I dati forniti verranno trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica.
3. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza. In ogni momento potete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

**PALAZZO TRISSINO BASTON** - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241